



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscite del 10/11/2014  
nr. 0007587  
Classifica I.G.4.Fasc. 69 - 2012  
81-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau  
Presidente

> On. Gavino Sale  
- Gruppo Misto

e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto:** Interrogazione n. 106/A sulla sentenza n.199 del 16 luglio 2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 8, commi 2 e 18, della legge regionale n. 25 del 2012, recante disposizioni in materia di localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte eolica in ambito costiero e di proroga di efficacia dei titoli di concessione per le attività estrattive. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 2907 del 5 novembre 2014 inviata dall'Assessore della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

156-1

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 05/11/2014  
nr. 0007435  
Classifica I.S.4.Facc. 59 - 2012  
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

nota

POC

L'Assessore

Prot. n. 2907/GAB

Cagliari, li 5 NOV. 2014

5185  
5038

Al Presidente della Giunta Regionale  
On.le Francesco Pigliaru

**Oggetto: INTERROGAZIONE 106/A del 17.07.2014 (SALE) sulla sentenza n. 199 del 16 luglio 2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.8, commi 2 e 18, della legge regionale n. 25 del 2012, recante disposizioni in materia di localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte eolica in ambito costiero e di proroga di efficacia dei titoli di concessione per le attività estrattive**

In relazione a quanto segnalato nell'interrogazione in oggetto, per quanto di stretta competenza in campo ambientale, si rappresenta che sono in corso di predisposizione, nell'ambito del Piano Energetico Ambientale Regionale, le linee guida per la definizione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici, che devono essere predisposte in linea con le disposizioni nazionali del D.M. del 10 settembre 2010, posto che le precedenti linee guida, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34 del 12 novembre 2012, risultano annullate dalla sentenza del TAR Sardegna n. 695 dell'1 agosto 2014.

Il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al paragrafo 17 "Aree non idonee" prevede che le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili sulla base dei criteri che sono esplicitati all'Allegato 3 dello stesso D.M. "Criteri per l'individuazione di aree non idonee".

Il D.M. chiarisce inoltre che l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Pertanto, nell'ambito delle sopracitate linee guida e sulla base dei criteri in esse previsti, verranno individuate le aree non idonee alla installazione di impianti eolici anche al fine di evitare eventuali speculazioni a danno dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità e delle popolazioni locali.

Si fa presente inoltre che risulta tuttora vigente l'art. 112 del Piano Paesaggistico Regionale che prevede la non realizzabilità di impianti eolici e di trasporto di energia in superficie negli ambiti di paesaggio costieri.

L'Assessore

Donatella Emma Ignazia Spano